

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 415 DEL 19/03/2026

O G G E T T O

ORDINANZA DECISORIA CRONOL. N. 1949/2026 PUBBLICATA IL 02.03.2026 RESA DAL TRIBUNALE DI VICENZA A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO R.G. N. 5592/2021. PRESA D'ATTO ED AUTORIZZAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE.

Proponente: UFFICIO LEGALE

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 506/26

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

“Premesso che:

- in data 20.10.2021 (prot. n. 107604 del 20.10.2021) veniva notificato all'Azienda ULSS n. 8 Berica un ricorso, promosso avanti al Tribunale di Vicenza ai sensi dell'allora art. 702 bis cpc, volto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal decesso di una stretta congiunta dei ricorrenti ed asseritamente collegato ad un errato trattamento sanitario avvenuto in occasione di un intervento chirurgico di riduzione di una frattura al femore destro eseguito presso l'Ospedale di Vicenza nel settembre 2014;
- detta causa, iscritta al R.G. n. 5592/2021, seguiva una originaria richiesta risarcitoria stragiudiziale, acquisita al prot. n. 71066/2014, ed una procedura di istruzione preventiva introdotta con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (prot. n. 34156 del 30.03.2018), tempestivamente segnalate alla Compagnia di assicurazioni LIG Insurance SA, con cui l'allora ULSS n. 6 Vicenza (ora ULSS n. 8 Berica) aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio da RCT;
- l'ULSS n. 8 si costituiva ritualmente in giudizio con il patrocinio dell'avv. Giovanni Stefano Messuri del foro di Vicenza, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 2098/2021.

Preso atto che con l'Ordinanza decisoria cronol. n. 1949/2026, pubblicata il 02.03.2026 e ricevuta al prot. n. 23621/26, il Tribunale di Vicenza ha definito il procedimento iscritto al R.G. n. 5592/2021 accertando la responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, dell'Azienda in ordine ai fatti contestati e, in accoglimento parziale delle domande svolte dai ricorrenti, condannando l'ULSS al risarcimento del danno, sia *iure successionis* che *iure proprio*, per il complessivo importo di euro 439.257,94 oltre interessi ed alle spese di lite.

Precisato che, in data 12.03.2026, ricevuta al prot. n. 28106/26, la Controparte ha notificato direttamente all'Azienda la sopra citata Ordinanza decisoria ai fini del decorso dei termini per l'esecuzione del provvedimento.

Viste le comunicazioni di cui ai prot. n. 23621/26 del 02.03.2026, n. 25002/26 del 04.03.2026 e, da ultimo, n. 28286/26 del 12.03.2026, con cui l'avv. Messuri, difensore dell'Azienda, a commento del provvedimento sopra citato ha rappresentato perplessità e profili critici, in relazione sia ai criteri di calcolo del risarcimento concesso ai Ricorrenti sia alle motivazioni che hanno portato alla condanna dell'Azienda, che potrebbero costituire fondati motivi per una impugnazione in appello da proporre entro il termine del 01.04.2026.

Richiamata altresì la Deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 30.03.2023, relativa all'avvio di azioni a tutela dei crediti dell'Ente nei confronti dell'assicuratore LIG Insurance SA, successivamente incorporato nella società International Soft Consult srl quindi dichiarata fallita dal Tribunale di Bucarest con Sentenza n. 3270 del 29.06.2023.

Considerato quanto rappresentato dall'avv. Messuri nelle comunicazioni sopra richiamate, ritenuto nell'interesse dell'ULSS 8 ottenere una riforma della sentenza resa dal Tribunale di Vicenza anche al fine di ridurre l'esposizione economica dell'Azienda a fronte del fallimento dell'assicuratore, si propone di procedere con l'impugnazione avanti alla Corte d'Appello di Venezia della sopra citata Ordinanza cronol. n. 1949/2026, e con il conferimento dell'incarico defensionale a ciò necessario, con ogni più ampio potere tra cui, in particolare, quello di nominare eventuali consulenti tecnici di parte e di proporre formale istanza di sospensiva ai sensi degli artt. 351 e 283 cpc, all'avv. Giovanni Stefano Messuri del Foro di Vicenza, in continuità con gli incarichi difensivi già affidati nei precedenti gradi di giudizio.

Visto che l'avv. Messuri, valutata la complessità ed il valore della causa, ha presentato un preventivo di spesa per la difesa in giudizio dell'Ente (prot. n. 28286/26) per complessivi euro 10.984,97 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, corrispondente ai parametri medi per lo scaglione economico di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense"), comprensivi di aumento per la pluralità di parti e riduzione del 70% così come precisata nel preventivo, in linea con quanto previsto dal regolamento aziendale in materia di conferimenti di incarichi legali esterni adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 32/2025".

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di prendere atto della Ordinanza decisoria cronol. n. 1949/2026, pubblicata il 02.03.2026 ed acquisita al prot. n. 23621/26, con cui il Tribunale di Vicenza ha definito il procedimento iscritto al R.G. n. 5592/2021;
2. di autorizzare la proposizione dell'impugnazione avanti alla Corte d'Appello di Venezia avverso la sopra citata Ordinanza decisoria cronol. n. 1949/2026 e, al contempo, dell'istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecutività ex artt. 351 e 283 cpc;
3. di nominare quale difensore dell'Azienda ULSS n. 8 Berica nel procedimento in questione, attribuendo allo stesso ogni più ampio potere, l'avv. Giovanni Stefano Messuri del foro di Vicenza, con studio sito in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 6, presso il quale viene eletto domicilio ai fini della causa;
4. di dare atto che l'incarico di cui sopra, salvo conguaglio e rettifiche all'esito del procedimento, comporterà l'esborso di € 10.984,97 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2026, conto 55.07.219 ("Consulenze legali");
5. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
